



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - LA MADDALENA

Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - E-mail: [cplamaddalena@mit.gov.it](mailto:cplamaddalena@mit.gov.it) - Sito Web: [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it)

### Disciplina della navigazione, degli ormeggi e delle attività marittime nell'Arcipelago di La Maddalena

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

- RAVVISATA** la necessità di adottare un provvedimento organico e coordinato volto a disciplinare tutte le attività marittime negli specchi acquei dell'Arcipelago di La Maddalena, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, prevenire situazioni di congestione e interferenza tra le diverse categorie di utenti, assicurare l'accessibilità per i mezzi di soccorso e di polizia marittima, nonché concorrere alla tutela dell'ambiente marino e costiero, anche in considerazione della crescente pressione antropica connessa ai flussi turistici stagionali e della compresenza, nei medesimi specchi acquei, di attività diportistiche, ricreative, di trasporto passeggeri e di natura commerciale;
- VISTI** gli artt. 16, 17, 30, 54, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e gli artt. 59 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima) (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328);
- VISTA** la legge 2 dicembre 2025, n. 182, ed in particolare l'art. 14, che ha novellato l'art. 81 del Codice della navigazione attribuendo al Comandante del porto, quale Capo del Circondario Marittimo, la competenza a disciplinare, mediante ordinanza adottata ai sensi dell'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e a provvedere alla polizia del porto, dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni delle altre Autorità competenti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972";

- VISTA** la legge 3 aprile 1989, n. 147, "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione";
- VISTO** il D.P.R. del 17 maggio 1996 recante "istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena";
- VISTA** la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottata a Londra il 1° novembre 1974 e come emendata, ratificata dall'Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313 e ss.mm.ii.;
- VISTO** D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 - Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTA** la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), con i relativi Protocolli e Annessi, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 29 settembre 1980, n. 662 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come emendato;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante "Disposizioni per la difesa del mare";
- VISTA** la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette";
- VISTO** il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 196 "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale";
- VISTO** il D. Lgs. 4 febbraio 2000, n. 45 "Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri";
- VISTO** il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO** il D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
- VISTO** il D.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190, "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino";
- VISTO** il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";
- VISTO** il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi" e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTI** la Legge 3 ottobre 1997, n. 344 istitutiva del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e il relativo Piano del Parco; il Regolamento di attuazione del DPR 17 maggio 1996 approvato con Deliberazione del Comitato di Gestione del Parco Nazionale n. 25 del 30 giugno 2000 e successive modificazioni; il Regolamento di attuazione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, approvato con D.M. del 27 ottobre 2005, e successive modifiche;
- VISTA** la Legge n.125/2001 – Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati;
- VISTA** la propria ordinanza n.46/2009 recante “Limiti di Velocità nelle acque del Compartimento Marittimo di La Maddalena”;
- VISTA** l’Ordinanza di sicurezza balneare n. 40/2025 del 05/05/2025, in particolare per quanto attiene alla delimitazione delle zone di mare riservate alla balneazione, ai corridoi di lancio e alle relative fasce di interdizione alla navigazione, i cui profili di sicurezza e di separazione dei flussi si integrano con le misure di disciplina della navigazione e degli ormeggi previste dal presente provvedimento;
- VISTA** l’Ordinanza n. 57/2019 del 09/07/2019, che ha abrogato e sostituito l’Ordinanza n. 57/2017 del 05/06/2017, introducendo in via sperimentale taluni profili di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale connessi alla fruizione delle aree costiere e degli specchi acquei dell’Arcipelago;
- VISTA** La Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione Serie Generale: n. 175/2024 – Unità rimorciate di bandiera italiana – articoli 181 e 197.5 D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
- VISTA** La Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione - Non di Serie n. 07/2025. Unità rimorciate di bandiera italiana – articoli 181 e 197.5 D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare” – Chiarimenti e modifiche;
- VISTA** La Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione Serie Generale n. 178/2026 – “Visite di controllo sulla preparazione degli equipaggi, sulla organizzazione ed efficienza dei servizi di bordo. Art. 30 del DPR 435/91”.
- CONSIDERATO** che l’esperienza applicativa maturata nel periodo 2017–2025 ha evidenziato la necessità di un intervento organico e coordinato per disciplinare il traffico marittimo nell’Arcipelago, integrando le misure già adottate con nuove disposizioni mirate alla gestione della congestione degli specchi acquei, in un contesto caratterizzato dalla concomitante presenza di molteplici attività e usi del mare, quali la navigazione da diporto e le attività turistico-ricreative, il trasporto passeggeri e le correlate operazioni di avvicinamento, sosta, accosto e sbarco, nonché ulteriori attività di natura commerciale e di servizio, con conseguente

incremento dei fattori di rischio per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, oltre che per la tutela dell'ambiente marino e costiero;

**CONSIDERATO** che nelle acque dell'Arcipelago potrebbero operare, oltre alle unità da diporto nazionali, anche altre unità commerciali battenti bandiera estera, comunque soggette a standard minimi di sicurezza e alle verifiche di controllo dello Stato costiero, e che le misure di disciplina della navigazione e degli ormeggi dettate con la presente Ordinanza concorrono ad assicurare condizioni adeguate di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare anche in un contesto transfrontaliero;

**CONSIDERATO** che la compresenza, nell'area marittima dell'Arcipelago di La Maddalena, di attività diportistiche e ricreative, di trasporto passeggeri e di ulteriori attività di natura commerciale e di servizio, unitamente alla crescente densità di traffico stagionale, ha determinato criticità operative e profili di rischio tali da rendere opportuna una disciplina unitaria e coerente degli specchi acquei interessati, volta a garantire la regolarità dei flussi, prevenire interferenze tra le diverse categorie di utenti, assicurare corridoi e accessi per i mezzi di soccorso, nonché introdurre misure mirate di regolamentazione degli accosti/sbarchi e degli ancoraggi, con particolare riguardo alla sicurezza della navigazione, alla pubblica incolumità e alla salvaguardia ambientale;

**CONSIDERATO** che, in particolare nei siti interessati da approdi e punti di fonda/accosto autorizzati per il trasporto passeggeri in traffico locale, la presenza contemporanea di unità da diporto, bagnanti e unità commerciali determina condizioni operative tali da rendere necessaria l'individuazione di aree di manovra, corridoi di transito e fasce di rispetto, anche mediante delimitazioni fisiche e segnalamenti, al fine di prevenire interferenze, garantire margini di sicurezza e assicurare l'accesso dei mezzi di soccorso;

**CONSIDERATO** che le misure previste dalla presente Ordinanza sono adottate in modo proporzionato e graduale, in relazione alla specifica conformazione degli specchi acquei e ai fattori di rischio rilevati, prevedendo criteri tecnici, allegati planimetrici e meccanismi di monitoraggio e revisione, al fine di assicurare l'effettività delle prescrizioni e l'adattamento delle stesse all'evoluzione dei flussi e delle condizioni operative;

**CONSIDERATO** che la presente Ordinanza opera nei limiti delle attribuzioni dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione e polizia marittima, in coordinamento con le competenze del Comune di La Maddalena, dell'Ente Parco e degli altri Enti interessati, perseguendo un assetto unitario e coerente delle regole di fruizione degli specchi acquei, anche al fine di assicurare uniformità applicativa e certezza delle prescrizioni per l'utenza;

**VISTI** gli esiti dei tavoli tecnici interistituzionali riunitosi nel novembre 2025 e gennaio 2026 tra la Capitaneria di Porto di La Maddalena, il Comune di La Maddalena e l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, nel corso dei quali sono state discusse attività istruttorie congiunte e condivise le principali criticità in materia di sicurezza della navigazione e tutela ambientale, anche alla luce dei dati sino a oggi

disponibili;

- VISTA** la Deliberazione del Presidente dell'Ente Parco n.10 del 17.12.2025 recante "Ormeggio nelle aree in Concessione Demaniale Marittima (10/4490 del 2022) ampliata ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. Progetto LIFE17 CCM/IT/000121 – Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena";
- VISTA** la propria nota avente prot. n. 0004012 del 23.02.2026 alla Direzione Marittima di Olbia;
- ATTESO** che, ai sensi degli artt. 54 e 81 del Codice della Navigazione, come novellato dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, nonché dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione (navigazione marittima), l'Autorità Marittima – Capitaneria di Porto di La Maddalena – è competente ad adottare, mediante ordinanza, misure di disciplina della navigazione, degli accosti e degli ormeggi, e di polizia marittima, anche nelle acque limitrofe e funzionalmente connesse agli accessi e alle manovre portuali e agli approdi autorizzati ricadenti nell'arcipelago, con particolare riguardo alle operazioni di avvicinamento, sosta, accosto e sbarco delle unità adibite al trasporto passeggeri in traffico locale, svolte nel periodo estivo sulla base di itinerari e programmazioni prestabilite, al fine di assicurare in via primaria la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la regolare fruizione degli specchi acquei interessati;
- RITENUTO** indispensabile introdurre limitazioni basate sulla valutazione della capacità portante degli specchi acquei, al fine di prevenire situazioni di congestione che possano compromettere la sicurezza della navigazione e l'accessibilità per i mezzi di soccorso;

# **ORDINA**

## **ARTICOLO 1**

### **(Oggetto e finalità)**

1. La presente Ordinanza disciplina, a carattere sperimentale, la navigazione, l'ormeggio, l'ancoraggio e le attività marittime nell'area dell'Arcipelago di La Maddalena e nelle adiacenti acque di giurisdizione dell'Autorità Marittima di La Maddalena.
2. La presente Ordinanza persegue le seguenti finalità:
  - garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
  - prevenire sinistri marittimi, collisioni e abbordi, con particolare riguardo agli specchi acquei ristretti e di maggior pregio naturalistico;
  - tutelare l'ambiente marino e costiero, con speciale riferimento alle praterie di Posidonia oceanica e agli habitat sensibili del Parco;
  - contingentare i flussi turistici marittimi sulla base della capacità di carico ecologica e della sicurezza della navigazione;
  - assicurare la disponibilità di corridoi di transito e di servizio per i mezzi di soccorso e di polizia marittima;
  - garantire una fruizione sostenibile e ordinata del territorio marino e costiero dell'Arcipelago.

## **ARTICOLO 2**

### **(Ambito territoriale di applicazione)**

1. Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano:
  - agli specchi acquei ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, come delimitato dalla normativa istitutiva e dal relativo Regolamento di attuazione;
  - alle aree marittime immediatamente adiacenti, in quanto interessate dalla navigazione da e per il Parco, così come individuate negli allegati planimetrici parte integrante della presente Ordinanza.
2. Ai fini dell'attuazione della presente Ordinanza, e per i soli profili di sicurezza della navigazione, di accessibilità dei mezzi di soccorso e di polizia marittima e di prevenzione delle interferenze con la balneazione, l'Autorità Marittima:
  - a) prende atto e richiama le delimitazioni, i campi boe e le aree soggette a divieti/limitazioni di ancoraggio e ormeggio stabiliti dall'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena nell'ambito delle vigenti concessioni demaniali e dei relativi provvedimenti regolatori e planimetrici, che restano disciplinati e pubblicizzati secondo le modalità proprie dell'Ente medesimo;
  - b) prende atto e richiama le delimitazioni stagionali e i dispositivi di separazione a tutela della balneazione (ivi inclusi i "cavi tarozzati" e le altre delimitazioni) previsti e posizionati dal Comune di La Maddalena nei tratti di costa e negli specchi acquei di competenza, secondo i relativi atti e planimetrie;

- c) individua e disciplina, con la presente Ordinanza e quale misura complementare e autonoma di sicurezza, specifiche “aree-corridoio” e/o fasce di rispetto nelle quali è vietato l’ancoraggio, finalizzate a mantenere liberi tratti di specchio acqueo per il transito dei mezzi di soccorso e di polizia marittima e a creare un adeguato cuscinetto di sicurezza rispetto alle aree di balneazione e alle zone di manovra delle unità autorizzate.
3. Le aree di cui alla lettera c) sono individuate esclusivamente negli allegati tecnici dell’Autorità Marittima, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza:
- Allegato 1: planimetrie e coordinate geografiche delle aree-corridoio/fasce di rispetto istituite con divieto di ancoraggio (e delle eventuali ulteriori prescrizioni di navigazione connesse);

Resta inteso che i provvedimenti e gli allegati tecnici dell’Ente Parco e del Comune, richiamati alle lettere a) e b), non costituiscono allegati della presente Ordinanza, ma ne rappresentano presupposti esterni di coordinamento, fermi restando i rispettivi ambiti di competenza.

### **ARTICOLO 3**

#### **(Ambito temporale di applicazione)**

1. Le misure di contingentamento dei flussi turistici marittimi, le limitazioni temporali all’ancoraggio e all’ormeggio e le ulteriori disposizioni stagionali previste dalla presente Ordinanza si applicano nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno.

Fuori dal periodo di cui al comma 1 restano comunque ferme:

- le disposizioni generali in materia di sicurezza della navigazione;
- i divieti relativi alle aree a tutela integrale e alla Spiaggia Rosa;
- le prescrizioni ambientali e i divieti di ancoraggio su praterie di Posidonia oceanica;
- ogni altra misura di carattere permanente espressamente prevista dalla presente Ordinanza.

### **ARTICOLO 4**

#### **(Zonizzazione delle aree marittime)**

1. Ai fini della presente Ordinanza si richiamano le seguenti zone, come individuate dal Regolamento del Parco:
- Zone MA: aree a tutela integrale marina, nelle quali vige il divieto di navigazione, accesso, sosta, ormeggio e ancoraggio, salvo quanto espressamente previsto dal Regolamento del Parco;
  - Zone MB: aree di tutela generale marina, nelle quali la navigazione, l’ormeggio e l’ancoraggio sono consentiti nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Ordinanza e dal Regolamento del Parco.
2. All’interno delle Zone MB, ai fini della presente Ordinanza, si richiamano:

- gli specchi acquei e le aree ad alta frequentazione oggetto di limitazioni, come individuati nei provvedimenti e nelle planimetrie dell'Ente Parco richiamati all'Art. 2, comma 2, lett. a);
- i campi boe ecocompatibili destinati all'ormeggio regolamentato, come disciplinati dall'Ente Parco nei medesimi atti;
- le delimitazioni (ivi inclusi i cavi tarozzati), come previsti dagli atti dell'Ente Parco e del Comune richiamati all'Art. 2, comma 2, lett. a) e b).
- Restano ferme, quali misure autonome dell'Autorità Marittima, le aree-corridoio/fasce di rispetto istituite con divieto di ancoraggio, individuate nell'Allegato 1.

## **ARTICOLO 5**

### **(Disciplina generale della navigazione)**

1. Nelle acque di giurisdizione della Capitaneria di porto di La Maddalena ed in particolar all'interno del perimetro del Parco Nazionale si applicano i seguenti limiti di velocità:
  - **7 nodi** entro la fascia dei **500 (Cinquecento) metri** dalla costa;
  - **10 nodi** nella fascia compresa tra i **500 (Cinquecento) metri** e i **1000 (Mille) metri** dalla costa; e deve essere mantenuto comunque un assetto dislocante;
2. I limiti di velocità si applicano a tutte le unità in mare, salvo i mezzi di soccorso e le unità delle Forze di Polizia in servizio di emergenza, che dovranno comunque adottare tutte le cautele possibili a tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.
3. Restano fermi gli obblighi previsti dal Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG) in materia di velocità e rotte di sicurezza, condotta della navigazione e prevenzione delle collisioni.

## **ARTICOLO 6**

### **(Corridoi di transito e corridoi di servizio per soccorso e polizia marittima)**

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, l'accessibilità per i mezzi di soccorso e di polizia marittima e la gestione delle emergenze, sono individuati corridoi di transito e di servizio, destinati al flusso ordinario della navigazione da diporto e del traffico locale verso e dalle principali cale e specchi acquei del Parco, nonché destinati prioritariamente alle unità della Guardia Costiera, alle altre Forze di Polizia marittima operanti in mare e ai mezzi di soccorso e antinquinamento.
2. I corridoi di transito e di servizio sono individuati per coordinate geografiche nell'allegato planimetrico (Allegato 1) alla presente Ordinanza. All'interno di tali corridoi sono prescritti:
  - il divieto di ancoraggio di qualsiasi unità non istituzionale;
  - l'obbligo per le unità presenti nelle adiacenze di non intralciare, in alcun modo, il transito dei mezzi di soccorso e di polizia;
  - il traffico ordinario solo se non ostacola in qualsiasi momento le manovre dei mezzi istituzionali.
3. Nei corridoi di transito possono essere prescritte, anche mediante ordine verbale dell'Autorità Marittima, altre misure atte a prevenire situazioni di eccessiva congestione o di interferenza tra diverse categorie di utenti.
4. L'Autorità Marittima può disporre, con appositi avvisi o provvedimenti integrativi anche verbali, ulteriori interdizioni temporanee in occasione di operazioni di soccorso, antinquinamento, esercitazioni o altre esigenze straordinarie.

## **ARTICOLO 7**

### **(Divieto di ancoraggio su praterie di Posidonia oceanica e fondali sensibili)**

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è vietato l'ancoraggio su fondali caratterizzati dalla presenza di praterie di Posidonia oceanica o di altri habitat sensibili, individuati e mappati dall'Ente Parco Nazionale di La Maddalena;
2. L'ancoraggio è consentito esclusivamente su fondali inerti (sabbiosi o fangosi), nel rispetto:
  - della normativa nazionale e internazionale in materia di tutela dell'ambiente marino;
  - dei limiti numerici imposti dalla buona condotta marinara, avuto riguardo al livello di congestione dello specchio acqueo, alle distanze di sicurezza dalle altre unità e dalle aree di balneazione, alla necessità di non creare intralcio ai corridoi di transito e alle manovre dei mezzi di soccorso e di polizia marittima;
  - delle condizioni locali, ove lo permettano, dovendosi in caso contrario desistere e dirigersi verso aree alternative, in applicazione dei principi di prudenza nautica, perizia marinara e responsabilità per la propria sicurezza e quella altrui;
  - delle ulteriori limitazioni previste dalla presente Ordinanza e dal Regolamento del Parco.
3. L'accertamento della presenza di Posidonia oceanica o di altri habitat sensibili è effettuato sulla base delle carte ufficiali, degli studi scientifici disponibili e degli eventuali rilievi condotti dall'Ente Parco o da altri soggetti competenti che dovranno essere comunicati a questa Autorità Marittima entro il 1° giugno c.a..

## **ARTICOLO 8**

### **(Campi boe e ormeggio ai gavitelli)**

1. Nei campi boe e, più in generale, nelle aree destinate all'ormeggio regolamentato mediante gavitelli ricadenti nell'ambito del Parco Nazionale, la disciplina dell'ormeggio, delle eventuali riserve di gavitelli, delle modalità di fruizione, nonché i divieti e le limitazioni connessi, sono quelli stabiliti e di volta in volta vigenti nei provvedimenti, disciplinari e planimetrie dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, richiamati all'Art. 2, comma 2, lett. a), ai quali si rinvia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono richiamate ai soli fini del coordinamento operativo, della certezza delle prescrizioni per l'utenza e della tutela della sicurezza della navigazione, restando ferme le competenze dell'Ente Parco in materia di gestione delle concessioni e dei campi boe.
3. Resta ferma la facoltà dell'Autorità Marittima, nell'ambito delle proprie attribuzioni di sicurezza della navigazione e polizia marittima, di impartire disposizioni operative e prescrizioni temporanee (anche mediante ordini in situ) qualora necessario per:
  - garantire il transito dei mezzi di soccorso e di polizia marittima;
  - prevenire situazioni di congestione, intralcio o pericolo nelle manovre;
  - fronteggiare condizioni meteo-marine avverse o emergenze.
4. Fermo quanto previsto dall'Ente Parco e dalla normativa vigente in materia ambientale e di prevenzione dell'inquinamento, le unità ormeggiate devono comunque mantenere

una condotta prudente e adottare tutte le cautele idonee a prevenire sversamenti e situazioni di rischio, segnalando tempestivamente eventuali avarie o sversamenti e restando a disposizione delle Autorità.

5. È fatto assoluto divieto di ancoraggio nelle aree individuate al comma 1.
6. È consentita la balneazione di prossimità dalle unità regolarmente ormeggiate alla boa ed entro un raggio massimo di 5 (cinque) metri dalle stesse, da parte dei rispettivi occupanti.

## **ARTICOLO 9**

### **(Limitazioni temporali all'ancoraggio e all'ormeggio)**

1. Nel periodo 1° giugno – 30 settembre, nelle Zone MB del Parco Nazionale, le limitazioni temporali relative:
  - all'ancoraggio (ove consentito) al di fuori dei campi boe; e
  - all'ormeggio ai gavitelli/campi boe,

sono quelle stabilite e di volta in volta vigenti nei provvedimenti e nel Regolamento dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, richiamati all'Art. 2, comma 2, lett. a), ai quali si rinvia, comprese le eventuali deroghe, nei limiti e alle condizioni ivi previste.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono qui richiamate ai soli fini del coordinamento operativo e della certezza delle prescrizioni per l'utenza.
3. Resta ferma la facoltà dell'Autorità Marittima, ai sensi della presente Ordinanza e nell'ambito delle proprie attribuzioni di sicurezza della navigazione e polizia marittima, di:
  - imporre limitazioni temporanee ulteriori alla sosta, all'ancoraggio e alle manovre;
  - disporre interdizioni temporanee anche in ragione di esigenze di soccorso, congestione, condizioni meteo-marine, operazioni istituzionali o altre esigenze straordinarie, e comunque senza pregiudizio delle competenze dell'Ente Parco.

## **ARTICOLO 10**

### **(Gestione della congestione e mantenimento dei margini di sicurezza)**

1. Nel periodo di massima affluenza, la contemporanea presenza di un numero elevato di unità da diporto e natanti, anche di piccole dimensioni, negli specchi acquei dell'Arcipelago può determinare condizioni di congestione tali da ridurre in modo significativo i margini di sicurezza della navigazione, delle manovre e dell'intervento dei mezzi di soccorso e di polizia marittima, nonché da accrescere il rischio di sinistri e incidenti, anche alla luce dei dati statistici.
2. Ferme restando le competenze dell'Ente Parco in materia di gestione e contingentamento dei flussi e delle aree in concessione, la sosta alla fonda e le manovre negli specchi acquei ad alta frequentazione sono consentite solo ove, in concreto, in base alle valutazioni del comandante/conducente, le condizioni di traffico e di spazio residuo consentano:
  - il mantenimento di adeguate distanze di sicurezza tra le unità;

- l'assenza di intralcio ai corridoi di transito e di servizio e alle aree di manovra individuate dalla presente Ordinanza e/o dai provvedimenti richiamati;
  - la possibilità di evoluzione e disimpegno in sicurezza in caso di variazione delle condizioni meteomarine o di emergenza;
  - il non determinare interferenze con le attività di balneazione e con la pubblica incolumità.
3. In presenza di condizioni di congestione, o qualora la permanenza di ulteriori unità determini l'assottigliamento dei margini di sicurezza, i conduttori/comandanti hanno l'obbligo di desistere dall'ingresso o dalla sosta nello specchio acqueo interessato e di dirigere verso aree alternative meno congestionate, adottando una condotta prudente e collaborativa, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
  4. Ai soli fini di sicurezza della navigazione e polizia marittima, l'Autorità Marittima può impartire, anche in forma orale e con efficacia immediata, disposizioni operative volte a ripristinare condizioni accettabili di sicurezza, ivi inclusi ordini di allontanamento, di divieto di ingresso temporaneo, di divieto di sosta e/o di divieto di ancoraggio, nonché ulteriori misure proporzionate alle condizioni locali, in coerenza con quanto previsto dall'Art. 6.

## **ARTICOLO 11**

### **(Disciplina delle unità adibite al trasporto passeggeri e delle soste operative)**

1. Le unità adibite al trasporto passeggeri operanti nell'Arcipelago svolgono l'attività esclusivamente nell'ambito degli itinerari, dei siti di sosta/accosto e delle modalità autorizzate dall'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, restando ferme le competenze del medesimo Ente in materia di gestione e disciplina delle attività autorizzate. Le prescrizioni del presente articolo sono adottate ai soli fini della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità.
2. Resta ferma la responsabilità del vettore e del Comandante dell'unità per la sicurezza dei passeggeri per tutta la durata del viaggio e delle operazioni. Il Comandante valuta caso per caso la sussistenza delle condizioni di sicurezza (meteo-mare, traffico, spazio disponibile, evoluzioni possibili, rischio interferenze con bagnanti e altre unità) e nega o interrompe le operazioni quando i margini di sicurezza risultino ridotti o non garantiti.
3. Le unità da traffico non sono autorizzate ad impegnare i moli di accosto autorizzati nelle isole del Parco di La Maddalena al di fuori del tempo necessario alle operazioni di sbarco ed imbarco dei passeggeri.
4. Non è consentito l'accosto al di fuori dei punti previsti dagli itinerari stabiliti secondo le modalità individuate dall'Ente Parco.
5. Durante le soste per esigenze operative (attesa, manovre, preparazione accosto) l'unità:
  - mantiene una condotta idonea a non intralciare corridoi di transito, aree di manovra e accessi utili ai mezzi di soccorso e di polizia marittima;
  - evita manovre evolutive non necessarie in aree congestionate, privilegiando rotte di avvicinamento/allontanamento quanto più possibile lineari e prevedibili;
  - adotta tutte le cautele per prevenire rischi da deriva, brandeggio, improvviso cambio di vento/corrente, o interferenze con unità alla fonda/in transito.
6. Nei casi in cui l'unità da trasporto passeggeri abbia la prevista certificazione della preparazione e somministrazione degli alimenti, il personale all'uopo destinato oltre ad essere in possesso della certificazione prevista ai sensi dell'HACCP deve essere esclusivamente impiegato per tale mansione.

7. Qualora previsto, l'attività di balneazione dei passeggeri dovrà svolgersi con le modalità autorizzate dall'Ente Parco e nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
  - l'unità deve trovarsi in condizioni di sicurezza, con apparato motore in folle o fermo e con ogni cautela idonea a prevenire movimenti improvvisi dell'unità;
  - la balneazione è consentita esclusivamente in prossimità immediata dell'unità, entro una distanza massima di 10 (dieci) metri dalla stessa;
  - è vietata la balneazione in prossimità delle eliche, delle prese a mare e di ogni altro organo che possa comportare rischio per i bagnanti;
  - è vietato tuffarsi dall'unità;
  - le attività sono consentite esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli e devono essere interrotte immediatamente in caso di peggioramento delle condizioni o di sopravvenute criticità operative;
  - le attività non possono svolgersi ove non sia garantita un'adeguata distanza di sicurezza da altre unità alla fonda o in transito e, comunque, in presenza di condizioni di traffico tali da ridurre i margini di sicurezza;
  - durante l'attività deve essere assicurato un servizio di vigilanza/vedetta idoneo a garantire il costante controllo dei passeggeri in acqua e delle condizioni di sicurezza.
8. Durante le operazioni di balneazione il Comandante espone la bandiera rossa con striscia diagonale bianca e adotta ogni ulteriore cautela necessaria a prevenire interferenze con unità in transito e con altre attività presenti nello specchio acqueo.
9. Fermo restando quanto previsto dalle dotazioni di sicurezza obbligatorie di bordo e dalla normativa vigente, qualora l'unità consenta la balneazione dei passeggeri, deve essere garantita un'organizzazione minima di bordo idonea alla gestione del rischio, comprendente almeno:
  - disponibilità di mezzi normativamente idonei per la discesa in mare e la risalita a bordo in sicurezza;
  - presenza di personale dedicato alla vigilanza dei bagnanti;
  - disponibilità di adeguati mezzi di salvataggio pronti all'uso (es. salvagenti con sagola, giubbotti in numero congruo rispetto ai passeggeri che effettuano la balneazione) e procedure chiare per il rientro a bordo prima della rimessa in moto.
10. La presente disposizione non sostituisce eventuali prescrizioni specifiche o divieti derivanti da norme o provvedimenti applicabili.
11. È fatto divieto di sbarco di passeggeri su spiagge, scogliere e calette non autorizzate. Gli sbarchi sono consentiti esclusivamente presso opere portuali fisse (banchine, moli, pontili) preventivamente individuate e autorizzate dai soggetti competenti, e nel rispetto delle eventuali prescrizioni operative impartite dall'Autorità Marittima e/o dal soggetto gestore/concessionario della struttura.
12. L'Autorità Marittima può disporre, anche mediante ordini contingenti e con efficacia immediata, per motivate esigenze di sicurezza della navigazione e di pubblica incolumità, limitazioni temporanee o ulteriori prescrizioni operative relative alle soste, alle manovre, agli accosti e alle attività di balneazione dalle unità adibite al trasporto passeggeri, in coordinamento con l'Ente Parco e nel rispetto delle rispettive competenze.

## **ARTICOLO 12**

### **(Specchi acquei riservati prioritariamente alle manovre delle unità adibite al trasporto passeggeri)**

1. Ai soli fini della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità, le zone di mare antistanti gli specchi acquei delimitati da cavi tarozzati e boe sferiche gialle nelle seguenti località:
  - Isola di Spargi – Cala Corsara;
  - Isola di Spargi - Cala Connari;
  - Isola di Spargi - Cala Alga;
  - Isola di Santa Maria – Cala Santa Maria (molo di dritta);

- Isola di Budelli – Spiaggia dei Cavalieri;
- Isola di Budelli - Cala Liò;
- Isola di Caprera - Cala Coticcio;
- Isola di Caprera – Cala Garibaldi.

sono prioritariamente riservati alle manovre di avvicinamento, sosta tecnica, accosto e allontanamento delle unità adibite al trasporto passeggeri autorizzate dall'Ente Parco, negli orari e secondo le modalità previste dagli itinerari autorizzati.

2. L'avvicinamento e l'eventuale sosta delle unità di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente quando i corridoi/specchi acquei risultino:
  - regolarmente posizionati e chiaramente individuabili; e
  - effettivamente fruibili sotto il profilo della sicurezza (assenza di danneggiamenti, interruzioni o criticità tali da comprometterne la funzione di separazione e protezione).

In mancanza di tali condizioni, le unità interessate devono astenersi dall'effettuare le manovre nello specchio acqueo delimitato e dirigere verso siti alternativi consentiti, nel rispetto delle autorizzazioni dell'Ente Parco e delle altre disposizioni della presente Ordinanza.

3. Le manovre di avvicinamento agli specchi acquei delimitati devono svolgersi nel rispetto delle seguenti prescrizioni minime:
  - l'avvicinamento e l'eventuale sosta devono avvenire esclusivamente presso i siti autorizzati dall'Ente Parco;
  - la navigazione verso/da i siti autorizzati deve avvenire con rotta quanto più possibile lineare e prevedibile, evitando manovre evolutive non strettamente connesse all'avvicinamento/allontanamento;
  - durante le fasi di avvicinamento e/o di ormeggio presso i siti di cui al comma 1 del presente articolo è consentita la manovra di ingresso/uscita da parte di una sola unità per volta, se necessario mediante assistenza di unità d'appoggio o mezzo ausiliario proprio, anch'essi in possesso di certificati e dotazioni in regola con la normativa marittima applicabile e, in uno con il personale dipendente impiegato, inclusi nel documento di valutazione dei rischi e/o nel piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro di bordo;
4. Resta fermo che la fruizione degli specchi acquei in argomento da parte delle unità TP è comunque subordinata alle valutazioni del Comandante, tenuto conto delle caratteristiche dell'unità, delle condizioni meteomarine e di ogni altra circostanza rilevante ai fini della sicurezza (buona perizia marinairesca), nonché dell'esigenza primaria di mantenere in ogni momento liberi e praticabili gli accessi e gli spazi di manovra necessari a garantire l'eventuale accosto/attracco in emergenza e l'intervento dei mezzi di soccorso e delle unità istituzionali. In difetto di tali condizioni, il Comandante deve astenersi dall'effettuare o proseguire le manovre e la sosta, adottando soluzioni alternative coerenti con le autorizzazioni dell'Ente Parco e con le disposizioni della presente Ordinanza.
5. All'interno degli specchi acquei delimitati di cui al comma 1:
  - è vietata la balneazione;
  - in occasione della presenza delle unità adibite al trasporto passeggeri autorizzate dall'Ente Parco è vietata la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di unità diverse, i cui comandanti/conducenti devono inoltre evitare di creare intralci e/o ingombri alle manovre di avvicinamento/allontanamento delle unità TP.
  - L'Autorità Marittima può impartire ordini contingenti e disposizioni operative, anche verbali, per assicurare l'immediato ripristino delle condizioni di sicurezza e la piena fruibilità degli specchi acquei riservati.

## **ARTICOLO 13**

### **(Prescrizioni ambientali)**

1. Nell'ambito di applicazione della presente Ordinanza, ai soli fini della tutela dell'ambiente marino e costiero e della pubblica incolumità connessa alla fruizione degli specchi acquei, sono vietate le condotte di seguito indicate. Restano ferme, e qui richiamate, le ulteriori disposizioni di tutela ambientale previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, che disciplinano anche i profili di fruizione a terra e sulle coste.
2. È fatto divieto di:
  - gettare, abbandonare o scaricare in mare rifiuti di qualsiasi natura, solidi o liquidi, ivi compresi rifiuti organici, plastici e altri rifiuti di bordo, nonché disperdere materiali durante le operazioni di ormeggio, ancoraggio o sosta;
  - scaricare acque reflue (nere e grigie) nelle acque del Parco Nazionale;
  - compiere qualsiasi condotta idonea a determinare sversamenti di idrocarburi, oli, carburanti o altre sostanze inquinanti, anche in occasione di rifornimenti, operazioni di bordo o manutenzioni;
  - disturbare la fauna marina o arrecare danno ad habitat sensibili, anche mediante avvicinamenti inadeguati, inseguimenti, soste o manovre che determinino rischio di impatto o di intralcio.
3. È fatto obbligo a chiunque di segnalare qualsiasi condotta atta a prelevare, asportare o comunque detenere materiali naturali (quali, a titolo esemplificativo, sabbia, ciottoli, frammenti litici, conchiglie o organismi) provenienti da spiagge, cale, scogliere o fondali ricadenti nell'ambito del Parco Nazionale, nonché di danneggiare o alterare elementi naturali presenti su arenili e coste.

Tali condotte, pur potendo realizzarsi anche a terra, sono qui richiamate quale comportamento connesso alla fruizione turistica e alle attività di sbarco/avvicinamento via mare, al fine di consentire un'azione di vigilanza coordinata e una più efficace contestazione degli illeciti secondo i rispettivi regimi sanzionatori applicabili.

4. Le unità che navigano, sostano, ormeggiano o operano nelle acque del Parco, sono soggette, quando applicabili, alle disposizioni del D.Lgs. 197/2021, come emendato, nonché alle prescrizioni operative impartite dalle Autorità competenti in materia di conferimento e gestione dei rifiuti di bordo. Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'inquinamento da navi.
5. Gli operatori che effettuano trasporto passeggeri e, più in generale, gli esercenti attività organizzate in mare (noleggio/locazione, charter, diving, escursioni) devono informare preventivamente l'utenza circa i divieti di cui al presente articolo e adottare misure organizzative idonee a prevenire condotte illecite dei passeggeri/utenti, fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità individuale e l'applicazione delle sanzioni previste.

## **ARTICOLO 14**

### **(Navigazione notturna)**

1. La navigazione notturna (dalle ore 22:00 alle ore 06:00) nell'area marina del Parco Nazionale è ammessa nei soli tratti in cui la navigazione risulti consentita dalle Misure di Salvaguardia e dal Regolamento dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, restando fermi i divieti e le limitazioni ivi previsti (in particolare quelli relativi alle Zone MA/MB, alle aree speciali e ai passaggi soggetti a divieto di transito).
2. In tali tratti, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità, le unità in navigazione devono:

- osservare le norme della COLREG e adottare una condotta prudente, con particolare riguardo alla visibilità, al traffico e alla presenza di ostacoli, bassi fondali, secche e scogli affioranti;
  - utilizzare luci e segnalazioni conformi alla normativa vigente.
3. Restano fermi, per quanto compatibili, i limiti di velocità e le ulteriori prescrizioni di navigazione stabilite dal Regolamento del Parco e dalle altre disposizioni vigenti richiamate nella presente Ordinanza.

## **ARTICOLO 15**

### **(Segnalamenti marittimi e dispositivi di delimitazione a fini di sicurezza della navigazione)**

1. Ai soli fini della sicurezza della navigazione, della pubblica incolumità e dell'effettività delle misure di polizia marittima previste dalla presente Ordinanza, i segnalamenti marittimi e i dispositivi di delimitazione presenti nell'area di applicazione costituiscono riferimenti operativi per l'individuazione di:
  - corridoi di transito e di servizio, nonché fasce di rispetto con divieto di ancoraggio, di cui all'Allegato 1 e all'Art. 6;
  - specchi acquei riservati prioritariamente alle manovre delle unità adibite al trasporto passeggeri, di cui all'Art. 12;
  - ulteriori delimitazioni funzionali alla separazione dei flussi e alla prevenzione delle interferenze tra unità, bagnanti e mezzi istituzionali, ove previste negli allegati tecnici della presente Ordinanza.
2. In prossimità dei segnalamenti e dei dispositivi di delimitazione (boe, gavitelli, cavi tarozzati e analoghi sistemi), tutte le unità devono procedere con particolare prudenza, mantenendo:
  - una velocità compatibile con la visibilità e con l'affollamento locale;
  - una distanza di sicurezza idonea a evitare collisioni, impigliamenti nei cavi o interferenze con i dispositivi e con le unità in manovra;
  - una condotta tale da non ostacolare in alcun modo il transito dei mezzi di soccorso e delle unità istituzionali.
3. È fatto divieto di:
  - urtare, attraversare o superare le delimitazioni, viepiù se ciò comporti intralcio alle manovre riservate, al transito nei corridoi di servizio o ai mezzi di soccorso;
  - manomettere, spostare, rimuovere, danneggiare o utilizzare impropriamente boe, gavitelli, cavi tarozzati, corpi morti e ogni altro dispositivo di segnalazione o delimitazione, nonché ormeggiare agli stessi se non espressamente previsto e consentito.
4. Nei casi in cui la presenza di unità, natanti o persone in acqua determini, anche solo potenzialmente, interferenza con:
  - gli spazi di manovra riservati; oppure
  - i corridoi di transito e di servizio; oppure
  - gli accessi necessari per eventuali accosti/atracchi in emergenza,
 i conduttori/comandanti hanno l'obbligo di adeguare immediatamente la condotta e, se necessario, di allontanarsi per ripristinare adeguati margini di sicurezza, attenendosi alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Marittima anche in forma verbale.
5. Chiunque rilevi avarie, disormeggi, danneggiamenti, spostamenti o mancanze di segnalamenti o dispositivi di delimitazione che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di La Maddalena. Resta ferma la competenza dei soggetti preposti alla manutenzione, secondo i rispettivi titoli e attribuzioni.

## **ARTICOLO 16**

### **(Informazione, comunicazione e sensibilizzazione)**

1. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, nell'ambito delle proprie attribuzioni, incentiva e supporta le iniziative informative e di sensibilizzazione, fornendo indicazioni sui profili di sicurezza della navigazione e diffondendo, ove necessario, avvisi e comunicazioni operative, in coordinamento con Comune ed Ente Parco.
2. Gli operatori turistici, le società di noleggio/locazione e gli esercenti attività di trasporto passeggeri sono tenuti a informare preventivamente i propri clienti/utenti circa le disposizioni della presente Ordinanza e le regole di comportamento da osservare, anche mediante consegna o messa a disposizione di una scheda sintetica (cartacea o digitale) prima dell'uscita in mare, riportante almeno i principali divieti e limitazioni.

## **ARTICOLO 17**

### **(Vigilanza e coordinamento operativo)**

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza è assicurata dall'Autorità Marittima, nell'ambito delle attribuzioni di polizia marittima, tutela ambientale e sicurezza della navigazione, nonché da tutte le forze di polizia di altre amministrazioni tramite attività di controllo coordinate, secondo una pianificazione stagionale.
2. Le attività di vigilanza in mare sono svolte in forma programmata e coordinata, sulla base di apposito calendario operativo e programmi congiunti di controllo.
3. Ai fini dell'attività di vigilanza e del riscontro delle violazioni possono essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, strumenti e sistemi tecnologici di monitoraggio e documentazione, quali AIS, sistemi di tracciamento, unità a pilotaggio remoto (droni), telecamere e altri strumenti idonei, anche al fine di orientare il pattugliamento e ottimizzare le risorse disponibili.

## **ARTICOLO 18**

### **(Monitoraggio del traffico marittimo e raccolta dati a supporto della sicurezza e della tutela ambientale)**

1. Al fine di assicurare l'effettività delle misure di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale previste dalla presente Ordinanza, nonché di supportare le attività del tavolo tecnico permanente di cui all'Art. 20, l'Autorità Marittima, in collaborazione con il Comune di La Maddalena e l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, assicura il monitoraggio e la raccolta di dati relativi alla fruizione marittima dell'Arcipelago.
2. Il monitoraggio di cui al comma 1 è finalizzato alla raccolta statistica e analitica, anche mediante strumenti di osservazione diretta e sistemi tecnologici disponibili, dei seguenti elementi informativi, ove pertinenti e disponibili:
  - traffico marittimo e dinamiche dei flussi nelle aree di maggiore frequentazione;
  - principali comportamenti di fruizione (sosta, ancoraggio, ormeggio, manovre, accosti);
  - violazioni riscontrate e principali criticità operative, con riferimento alle misure di cui alla presente Ordinanza e ai provvedimenti richiamati (corridoi/fasce di rispetto, aree di manovra, segnalamenti e delimitazioni, divieti di ancoraggio su fondali sensibili);
  - incidenti e quasi-incidenti (near-miss), nonché situazioni di rischio ricorrenti;
  - impatti osservati sugli habitat marini e costieri sensibili, ove rilevabili.
3. I dati raccolti sono utilizzati per:

- orientare l'analisi dei fattori di rischio e la calibrazione delle misure di sicurezza e di polizia marittima (in particolare per gli artt. 6, 10, 12 e 15);
  - supportare la programmazione delle attività di vigilanza e controllo coordinate di cui all'Art. 17;
  - formulare, ove necessario, proposte tecniche di aggiornamento delle planimetrie, della localizzazione dei corridoi di transito e di servizio, delle fasce di rispetto, nonché delle ulteriori misure regolatorie previste dalla presente Ordinanza, ferme restando le attribuzioni degli altri Enti competenti.
4. Gli esiti del monitoraggio possono essere condivisi, in forma aggregata e per finalità istituzionali, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e con altri enti pubblici competenti, nonché, ove utile, con organismi tecnico-scientifici e di ricerca (ivi inclusi istituti nazionali di riferimento), per attività di studio, valutazione e supporto tecnico alle politiche di tutela e gestione sostenibile dell'area marina.

## **ARTICOLO 19**

### **(Sanzioni)**

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e/o reato, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), nonché, per quanto applicabile, ai sensi della normativa speciale vigente in materia di sicurezza della navigazione, polizia marittima, tutela ambientale e aree protette.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza che integrano illecito amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferma restando l'applicazione delle più specifiche norme sanzionatorie previste dalla legislazione speciale vigente.
3. Al personale appartenente alla Gente di Mare, in caso di violazione alla presente ordinanza, potranno essere impartite le sanzioni accessorie previste dalla normativa vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1175 del Codice della Navigazione, nonché nell'esercizio del potere disciplinare del Comandante del porto di cui all'art. 1249, comma 1, punto 2 Cod. Nav., le pene disciplinari di cui all'art. 1252 Cod. Nav..

## **ARTICOLO 20**

### **(Tavolo tecnico permanente e revisione)**

1. È istituito il tavolo tecnico permanente tra Capitaneria di Porto, Comune di La Maddalena ed Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, con i seguenti compiti:
  - monitorare l'efficacia delle misure adottate con la presente Ordinanza, in coordinamento con gli altri provvedimenti vigenti;
  - valutare gli impatti sulla sicurezza della navigazione, sulla pubblica incolumità e sull'ambiente marino e costiero;
  - analizzare i dati di traffico, di fruizione e gli esiti del monitoraggio raccolti ai sensi dell'Art. 18;
  - proporre eventuali modifiche e integrazioni alla presente Ordinanza e, ove necessario, agli allegati tecnici (ivi incluse planimetrie, corridoi di transito e di servizio, fasce di rispetto e aree di manovra), nel rispetto delle competenze dei soggetti interessati;
  - coordinare le attività di comunicazione e sensibilizzazione di cui all'Art. 16, al fine di assicurare messaggi coerenti e uniformi per l'utenza.
2. Il tavolo tecnico si riunisce con cadenza semestrale, indicativamente:

- una volta nel periodo invernale;
- una volta nel periodo estivo,

ferma restando la possibilità di convocazioni ulteriori in caso di motivate esigenze operative o di aggiornamento delle misure.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno è redatta una relazione di sintesi sull'andamento della stagione, contenente:
  - il numero e la tipologia delle violazioni riscontrate;
  - il numero di incidenti e quasi-incidenti (near-miss);
  - i dati relativi all'affollamento degli specchi acquei e alle principali dinamiche di traffico e di fruizione rilevate ai sensi dell'Art. 18;
  - le principali criticità emerse e le proposte di miglioramento, incluse eventuali proposte di adeguamento delle misure di sicurezza e dei relativi allegati tecnici.

## ARTICOLO 21

### (Durata, fase sperimentale e modifiche)

1. La presente Ordinanza ha carattere sperimentale e validità biennale, con riferimento alle stagioni estive 2026 e 2027.
2. Al termine della fase sperimentale, sulla base dei dati raccolti e delle valutazioni del tavolo tecnico, la presente Ordinanza potrà essere:
  - confermata con carattere definitivo;
  - integrata con ulteriori misure di dettaglio;
  - sostituita da un nuovo provvedimento organico.
3. Eventuali modifiche in corso di vigenza potranno essere adottate, previa consultazione del tavolo tecnico, qualora si rendano necessarie per motivate esigenze.

## ARTICOLO 22

### (Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, i comandanti/conducenti e, per quanto di competenza, gli operatori e gli utenti del mare sono tenuti ad adottare una condotta improntata alla normale diligenza, prudenza e perizia marinaresca, avuto riguardo ai titoli abilitanti eventualmente posseduti, alle condizioni meteomarine e di traffico, nonché alle peculiari caratteristiche dell'area marina interessata e ai rischi tipici connessi alla navigazione e alle attività svolte, sia ricreative sia professionali.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, l'invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena](http://www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena).
3. La presente Ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.
4. Le Ordinanze n. 56/2009 del 12 giugno 2009, n. 56/2019 del 9 luglio 2019, n. 83/2023 del 14 luglio 2023 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente sono abrogate.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Vittorio Vanacore

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

VITTORIO VANACORE

In Data/On Date:  
giovedì 2 aprile 2026 18:07:19


PUNTA ROSSA

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	41°13.848'N	009°21.013'E
2	41°13.768'N	009°20.864'E
3	41°13.738'N	009°20.867'E



## CALA CONNARI

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	41°14.308'N	009°21.528'E
2	41°14.299'N	009°21.568'E
3	41°14.472'N	009°21.655'E
4	41°14.477'N	009°21.631'E
5	41°14.407'N	009°21.602'E
6	41°14.407'N	009°21.583'E



## SPIAGGIA ROSA

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	41°16.752'N	009°21.518'E
2	41°16.752'N	009°21.559'E
3	41°16.905'N	009°21.562'E
4	41°16.902'N	009°21.519'E



## PASSO DEGLI ASINELLI

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	41°17.653'N	009°21.565'E
2	41°17.649'N	009°21.626'E
3	41°17.522'N	009°21.753'E
4	41°17.492'N	009°21.741'E



## SANTA MARIA

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	41°17.661'N	009°22.385'E
2	41°17.647'N	009°22.412'E
3	41°17.622'N	009°22.389'E
4	41°17.570'N	009°22.505'E
5	41°17.546'N	009°22.485'E
6	41°17.620'N	009°22.330'E

